

L'ISTRRIA

Esce una volta per settimana il **Sabbato**. — Prezzo anticipato d'abbonamento annui fiorini 5. Semestre in proporzione. — L'abbonamento non va pagato ad altri che alla Redazione.

STATUTO MUNICIPALE

di

B U J E.

(Continuazione V. N. antecedente).

Capitolo 64. di quelli che fanno oglio.

“ Qualunque farà far oglio, sia tenuto e debbi dar al Daciario del Torchio per ogni centenaro, e lire otto d'oglio, dieci lire d'oglio, e le spese alli Torchieri secondo alla possibilità delli patroni che fan l'oglio, e non più sotto pena di lire dieci de piccoli per ogni volta, che sarà contrafatto, la metà della qual pena sia del Comun di Buje e l'altra dell'accusatore; e li sia creduto; et haver debbino li Torchieri le misure a lor date per il Regimento, e per li Giustisieri, cioè l'orna, e la lira giusta e segnata, sotto detta pena.

Capitolo 65. di quelli, che devono andar alli confini.

Ordiniamo, che ciascuno, che si doverà mandar alli confini per occasione di qualche offesa, sia tenuto e debba prestar e far una buona et idonea segurtà de lire cinquanta de picc. di obbedir e star alli confini a lui dati, e se non presterà sia bandito dal Castello di Buje, e distretto finchè darà la detta segurtà, e nientedimeno devi andar o star alli confini a lui dati et assegnati sotto pena della detta segurtà per ogni volta che contrafarà.

Capitolo 66. di quelli che parano sospetti.

“ Similm.te ordiniamo, che ciascuno, che parerà sospetto di mala vita, e conditione per il quale possi nascere romore, scandolo, briga, sospitione, o sisma, sia tenuto dar una segurtà a beneplacito et volontà del Signor Podestà.

Capitolo 67. di chi dicono cose vane ovvero buggie de alcuno.

“ Se qualche persona dirà o leverà qualche nova o buggia ad alcuna persona per le quali possi nascere scandolo, rumore, ovvero briga sia condannato in L. 10 de picc. comun.

Capitolo 68. di quelli che contrafanno alli precetti del Sig. Podestà.

“ Se per il Sig. Pod.tà sarà comandato ad alcuna

persona che non dica ad altra persona vilanie o parole ingiuriose, o che non offendi alcuna persona, in detti, ovvero fatti, e che gli sia data segurtà, o nò, perchè gli sia stato comandato come è detto, e quel tale al quale sarà stato comandato, contrafatto caschi in tutta la pena del comandamento la qual pena in niua modo possi esserli minuita ovvero mittigata.

Capitolo 69. che il cittadino per il Forastiero non si obblighi senza licenza del Pod.tà.

“ Alcuo Cittadino, ovvero habitante di Buje non habbi ardir nè si possi per l'avenire obbligar far pieggiaria ovvero far o riportar alcuna sicurtà per alcun Forastiero senza licenza del Pod.tà e se altrimenti sarà fatto sii invalida.

Capitolo 70. di quelli che lavano li pani ovvero l'imondeze nela fonte.

“ Niuna persona sia di qualsivoglia sesso o età habbi ardire di lavare panni ovvero imondezze in qualche fonte appresso Buje, ne far ovvero pore qualche cosa sporca intorno detta fonte soto pena de soldi vinti de picc. per ciascuno che contrafarà, e per ogni volta, la metà della qual pena sia de comun, e l'altra dell'accusator e le sia creduto.

Capitolo 71. di quelli che pigliano danaro d'alcuno per lavorare.

“ Qualunque torra danaro d'alcuno per lavorare, nel giorno premesso ovvero ordinato non sarà andato a lavorar a quello al quale haverà promesso, paghi al comun soldi dieci de picc.; e facci il lavoro a quello al quale haverà promesso, ovvero di subito restituisca li danari che averà ricevuto; se non potrà pagar li detti dieci soldi de picc. star debbi per la pena tutto il giorno nella prigione di Buje.

Capitolo 72. di quelli che comprano qualche cosa di mano del Comune.

“ Qualunque comprerà alcun mobile, o stabile, dalla mano del Comand., sia tenuto subito, ovvero nel med.mo giorno, che averà comprato, paga li Danari per li quali haverà comprato sotto pena di L. 5 de picc. se quella vendita fosse conditionata a quelli patti si debba osservare.

Capitolo 73. delli Forestieri, che abitano in Buje.

“ Qualunque forestiero che venirà e starà nel Castello di Buje, e haverà habitato un anno, o più sia tenuto subito far in comun le guardie, e tutte le altre fattioni, come fanno li altri vicini, e sia tenuto e riceputo per vicino et habitante in Buje.

Capitolo 74. della Donna trovata in adulterio.

“ Statuimo che se qualche Donna Moglie di alcun Cittadino ovvero habitante in Buje vivendo il detto suo marito, commetterà, ovvero farà adulterio e di ciò sarà pubblica voce e fama ovvero apparirà manifestamente al Reg.to, debi perdere la sua Dote ed altri suoi beni divenghino al suo marito, il quale ha patito tanto vergogna, et ingiuria e d.ta non possi ricever ne haver eosa alcuna di detti beni.

Capitolo 75. che il Marito, e la Moglie sono come fratello e sorella.

“ Statuimo che ciaschedun matrimonio fatto e che si farà così nella Terra che distretto di Buje, ognun d'essi jugali devi essere come fratello e sorella, cioè comuni in tutti beni mobili ed immobili così dotalici che adventici o chi s'quisteranno per essi jugali, o alcun de loro, durando il loro matrimonio secondo la consuetudine di Fratello e Sorella se quel matrimonio non sarà fatto sotto altri pati e conventioni, e sotto alta consuetudine per publico instrumento.

Capitolo 76. del debito fatto avanti il contratto del matrimonio.

“ Similmente ordiniamo che se qualche persona d'un o l'altro sesso haverà fatto qualche debito avanti il contratto del loro matrimonio, ed il marito con la moglie sarà come Fratello e Sorella, se il debito sarà del marito si paghi quel debito deli beni del marito solamente ed il medemo dicemo dalla donna se essa avvera fatto il debito avanti il contratto del suo matrimonio, che si avesse a pagare.

Capitolo 77. che la Donna che ha marito, non possi obbligarsi ovvero alienar de suoi beni.

“ Alcuna Donna che ha marito non possi obbligarsi in alcun debito, ne vender ne donar ne permutar, ne in alcun alienar de suoi beni con carta, o senza carta, senza licenza e contento del suo Marito e se facesse altrimenti, non vagi ne tenghi ipso jure, anzi sia irrito et invalido eccetto che per Testamento, e desposizione del ultima volontà,

Capitolo 78. che il contratto fatto tra il marito e la moglie non vaglia.

“ Niuno Contratto di debito di alcuna obbligazione fatto et havuto tra marito e la Moglie, o che si farà per l'avenire et il quale si facesse fra loro dopo il contratto del loro matrimonio, vaglia, o tenghi, eccetto che la disposizione del'ultima volontà.

Capitolo 79. che non si faci dirisioni consignationi ovvero alienazioni de beni tra il Marito e Moglie.

“ Non si deve, ne possi far in alcun modo alcuna consignazione, o divisione o alienazioni tra il Marito e Moglie delli loro beni, se non per divortio della Chiesa, salvo se occorerà per qualche occasione che alcun d'essi jugali non possi insieme conversare e questo sarà manifesto al Sig.r Pod.tà, allora il Sig. Pod.tà sforzi il marito a dar alla moglie, per il vito e vestito, soldi doi de picc. per ciaschedun giorno finche essa starà fuori della casa del Marito suo, ed in maggior o minor quantità secondo li parerà secondo le condizioni delli jugali, rimanendo tutti i loro beni ad utilità propria del Marito, finche la sua Moglie sarà ritornata in casa ad habitare con il suo Marito in concordia con quello.

Capitolo 80. del Testamento della Donna che ha marito.

“ Ogni Donna maritata che vuol far testamento facci quel testamento alla presenza del suo Marito, ed almeno alla presenza de uno de suoi più propinqui, che si potranno ritrovare, invitati del suo marito e se per sorte il marito di quella Donna non si trovasse in Buje o non volesse invitar alcuno a trovarsi presente a tal Testamento devi il Sig.r Pod.tà ovvero Regimento mandar alla detta donna un idoneo nuncio alla presenza del quale essa donna possi testar li suoi beni secondo la consuetudine fin' ora osservata.

Capitolo 81. Che in ciaschun Testamento contrato de testamento sii presente cinque Testij.

“ In ciaschun Testamento e contrato de testamento sii presente il Nodaro publico, e cinque testimoni idonei ovvero più di buona fama, e se altrimenti sarà fatto non vagli quel testamento e niuna persona habbia ardire o presumi in modo alcun di contradir ad alcuna persona che vogli far testamento; o se per caso interdirà al Nod.o che vuole scrivere, quel tal interdetto non vagli, ed il Nodaro per tal interdetto non lasci di scriver qual tal testamento, anzi scrivi quello secondo la volontà di quel, che vuol far testamento e sia lecito far a tutti celatamente ogni volta che vorrà; l'ultimo testamento si abbia sempre per fermo, in tutte le cose purchè a detto testamento intervenghino il Nod.o publico, e cinque testimoni idonei al meno.

Capitolo 82. della successione de Padri che muorono senza testamento.

“ Se alcun del'un o del'altro sesso morirà senza far testamento li figli e figlie e tutte le persone di esso defonto disendenti, li quali non saranno stati emancipati, succedino ne beni d'esso. Nondimeno se esso defonto haverà ancora altri figli o figlie emancipati ovvero emancipate, et vorranno avere la parte ne beni paterni, et materni siano tenuti a ridur tutti i beni loro nella emancipazione ovvero maritaggio insieme con li beni del Padre ovvero madre talmente defonto e defonta, ed all' hora li detti beni comunemente siano partiti tra essi Eredi intendendo delli

beni solamente che il Padre e la Madre avevano nel tempo della emancipazione, o maritaggio già detti. Delli altri beni veramente acquistati per quelli doppo la emancipazione, o maritaggio, tal emancipato ovvero maritato non habbi cosa alcuna salvi nondimeno la ragione della propinquità. E se l'emancipato ovvero maritato vorà aver la parte nei beni paterni, e materni, come è detto, elegi la parte fra doi mesi seil sarà in Buje, ovvero di qua di Venezia; e se il sarà oltre le parti di Venezia debbi nel termine di mezzo anno doppo la morte del Padre ovvero Madre eleger la d.ta parte altrimenti passato il pred.o tempo no habbi parte alcuna, nè possi dimandar delle cose predette. Et s'intenda esser emancipato ogni uno al quale sarà stata data la dote del Padre ovvero Madre nel tempo che haverà maritato.

Capitolo 83. di quelli che succedono alli Defunti ab intestato senza Figliuoli.

“ Se alcun de un o l'altro sesso morirà senza far testamento, non essendo figliuoli, o altri da quello, o da quella discendenti, tutti li beni di quel tal defonto pervenghino alli Fratelli o Sorelle di quel defonto, se saranno di Padre o Madre. E se quel tale defonto avesse Fratelli o Sorelle solamente da parte di Padre, tutti i beni che fossero stati di quel tale defonto da parte di Padre pervenghino a quelli Fratelli o Sorelle sopradetti. Et e converso se haverà Fratelli o Sorelle da parte di madre solamente, tutti li beni che esso defonto avesse avuto da parte di madre. Li altri beni veramente acquistati di quel defonto se ve ne sarano, tutti comunemente sieno divisi tra i Fratelli e Sorelle di quel defonto tanto da parte di padre che da parte di madre. Inteso, e riservato però questo sempre, che se quel tal defunto haverà il Padre e la Madre vivi, che li detti Fratelli, e Sorelle, che succedessero in detti beni, siano tenuti provveder, e sovenir de detti beni alli predetti Padri, e Madri di quelli al loro comodo nelle spese del vitto, e vestito, il che se non faranno il Regim nto di Buje sia tenuto astringier quelli alle cose predette, se per li detti Padre e Madre sarà fatta istanza, secondo le conditioni et stato delle parti. E se quel tal defonto non avesse Fratelli o Sorelle da Parte di Padre, et avesse padre, tutti li beni, che fossero stati ovvero havessero avuto di Parte di Padre, pervenghino al Padre et e converso se non avesse Fratelli o Sorelle da parte di Madre ed avesse Madre, tutti li beni, che avesse havuto da parte di Madre pervenghino alla Madre E se non avesse Fratelli o Sorelle, ne da parte di Madre, ne da parte di Padre, ed avesse parenti, quel tal defonto, tutti li suoi beni pervenghino alli parenti E se avesse solamente Padre e non Madre tutti li beni che al defonto avesse havuto da parte di Padre et acquistati, tutti pervenghino al Padre. E tutti li beni che avesse havuto da parte di Madre pervenghino alli più propinqui di quel defonto da parte di Madre. E di converso, se haverà Madre e non Padre tutti li beni, che tal defonto avesse havuto da parte di Madre et acquistati tutti pervenghino alla Madre. Ma li beni che havessero havuti da parte di Padre, pervenghino al più propinquo, ovvero più propinqui di quel defonto da parte di Padre. E se tal defonto privo di Padre e di Madre avesse Fratelli ovvero Sorelle solamente da parte di Padre, o

solamente di parte di Madre, e non da uno, o altro parente tal Fratello ovvero Sorella succedi nei beni di quel defonto, cioè in essi beni che il d.o Defonto haverà havuto della linea della parentella di quel Fratello ovvero Sorella, e tutti li acquisti se ne saranno di quel defonto. E li altri beni di quel defonto che avesse havuto dall'altra linea di parentella, pervenghino al più propinquo ovvero più propinqui di quelli, li quali saranno di quella linea. E se quel defonto non avesse fratelli nè sorelle, in quel caso tutti li beni sieno divisi per mezzo, una mettà delli quali pervenghi al più propinquo da parte di Padre e l'altra mettà pervenghi al più propinquo da parte di Madre

Capitolo 84.

“ Se ad alcuna persona sarà lasciata qualche cosa ad usufruttar, a goder in vita sua, ovvero a qualche altro certo tempo, sia lecito a quello al quale è lasciata qualche cosa, quello che li sarà stata lasciato, vender, dar, donar obbligar, ovvero in qualche modo alienar ad alcuno senza parola, e licenza, et consenso di quello, o quelli che sono per succedere in quelli beni senza ogni tenor, e senza alcun eccezione, il quale pervenghi in quelli, li quali devono succeder in quella volta, perchè merita di perder il privilegio quello il quale abusa la potestà a lui concessa.

“ E se nel testamento si continesse, che si debba consegnar la robba in colto, e poi alienerà qualche cosa, ovvero abuserà, perdi al presente solamente li beni alienati pervenendo in esso successore, per quello che l'a fatto contra il Testamento, perchè chi offende in un precetto della Legge è fatto reo di tutti.

Capitolo 85. delli Forensi che muorono ab intestato e senza heredi.

“ Se qualche forense, ovvero habitante in Buje morisse senza far testamento, e senza heredi in Buje ovvero nel distretto, volemo, che il comun di Buje, succedi nei beni di quello perchè il nostro Castello, è la protezione delli Cittadini, e madre general; detti beni, si conservino per il comune sino a cinque anni compiti, in tal modo che se qualche propinquo del detto defonto venisse nel detto termine di cinque anni, che tutti li beni siano dati dal comun, e se non venisse nel d.to termine, che la mettà dei detti beni sia data per l'anima del detto Defonto et il resto al comun.

Capitolo 86. che li Commissari adempino li legati del testamento.

“ Statuim et ordiniamo, che ogni tutor ovvero Commissario costituito d'alcuno nel testamento sia tenuto e debbi far, et adempier, et sodisfar a qual si voglia persona tutte le cose lasciate, ordinate, e a quelli commesse dal testator per l'anima sua, ovvero in qualche altro modo, adempiendo in tutto tutte le cose che li sono commesse in esso testamento del testator fra due mesi dopo il termine contenuto in esso testamento, sotto pena di L. 10 de piccoli da pagarsi al comun, e di piu sia tenuto fra due mesi susseguenti adempir tutte le cose, come è detto sotto la pena predetta.

“Ma se il termine dato e constuito non sarà dal Testator nel Testamento suo, all'ora essi Tutori, ovvero Commissari alli quali sarà stato comesso, siano tenuti, e debino nel termine di due mesi dopo la morte del testator far ed adempir tutte le cose a loro commesse sotto la pena predetta come è detto di sopra.

Capitolo 87. che il Padre abbi la tutela dei suoi figli e figlie.

“Ogni Pad.e habbi la tutela delli suoi figli e figlie, e de beni di quelli, morta la Mad.e, et esso lor Pad.e habbi e tenghi in sua potesta, e protezione, e tutela li detti suoi figliuoli, e li lor beni finche essi suoi Figli saranno venuti all'età legitima nel seguente statuto contenuta e si eserciterà in quella.

Capitolo 88. dell' età delli pupilli, e pupille.

“Dichiaramo ed ordiniamo, che ogni pupillo maschio, sia et esser s' intendi d'età compita et legitima q.do sarà di quindici anni, et ogni pupilla femina sia et esser d'età legitima e compita quando sarà di tredici anni e cio s'intendi nei precedenti e futuri.

Capitolo 89. che la Madre sia tutrice delli figli non essendo instituito altro dal Padre.

“Ogni Madre sia, et esser debbi tutrice delli suoi Figli e Figlie morto il Padre se non haverà instinto altro Tutore di essi nel suo Testamento a detti suoi figli. Et habbi la detta Madre d'essi Pupilli la detta Tutella, finche viverà vedova ovvero il Pupillo, o Pupilla sarà pervenuti all'età legitima di sopra dichiarata, se essa Donna tutrice non fosse accusata del vizio dell'incontinenza o di consumar li beni dessi pupilli, il che certo si debba conoscere avanti il Rettore. E se occorrerà, e si trovasse, che essa tutrice non havesse fatto bene la detta tutela, ad un altro più idoneo propinquo del pupillo ovvero pupilla et a quello ovvero quelli quali, morto il Padre sia dato un tutore il quale sia più idoneo e sufficiente all'utilità dei Pupilli.

Capitolo 90. che il tutore sii dato dal Prettore o quel che non sii tutore.

“Statuimo, et ordiniamo, che se alcuni pupilli resteranno senza tutore costituito dal Padre e dalla Madre dessi all'ora per il Reg.to di Buje siino astretti li propinqui d'essi, e quei di fig.te esaminati dal d.o Reg.to sia dato a quelli pupilli un Tutore, ovvero Tutori di quelli propinqui il quale, o li quali il d.o Reg.to di Buje col suo consiglio haverà deliberato esser migliori circa la vita, e stato e utilità di detti pupilli, non ostante alcun statuto.

Capitolo 91. che il Tutore overo Tutrice facci l'inventario dei pupilli.

“Ogni tutore, ovvero Tutrice, così Testamentario, che dativo sia tenuto, e devi far un inventario, o breviario di tutti li beni mobili, et immobili del Pupillo, ovvero pupilli, o pupille, del qua'e, o delli quali sarà Tutore e questo fra otto giorni dopo la morte del padre o madre dessi pupilli ovvero pupille, cioè Tutore o Tutrice testamentario. Il Tutore veramente dativo lo debbi far otto giorni dopo che sarà stato dato et istituito Tutore, il

quale Inventario facci alla presenza de doi propinqui delli pupilli ovvero pupille da parte di Padre, e tanti da parte di Madre, e alla presenza del Nuncio del Reg.to, e se non faranno, siino condannati i Tutori in lire dieci de picc. et niente di meno siano tenuti far il detto Inventario fra otto altri g.ni sotto la detta pena. E siano tenuti a sodisfar alli pupilli ovvero pupille, quello che non haveranno posto nell'inventario il terzo più, li quali Tutori ovvero Tutrici siao tenuti subito q.do doveranno far il detto Inventario e breviario, comparir avanti il Reg.to, e far istanza che si debino con suo giuramento e fedeltà stimar tutti li beni mobili de detti pupilli o pupille ogni cosa da per se la qual abilm.te si potrà stimar, e tal stima si deve scrivere et abbraciare in autentico nel inventario ed detti pupilli. Et quel tal Tutore, presso il quale rimaneranno detti beni sia tenuto tener et conservar detti beni in quel colmo e quel stato, che saranno stati stimati. Et nel tempo che li pupilli ovvero pupille saranno pervenuti all'età quel Tutore ovvero tutrice sia tenuto restituir ai detti pupilli, o pupille li detti beni secondo la forma dei statuti di Buje, così buoni, e in quel stato, che saranno stati stimati in d.o inventario. E li detti pupilli, e pupille siano tenuti ricever li detti loro beni mobili secondo la detta stima, e li predetti Tutori ovvero Tutrici sian tenute ricercar li detti tre uomini e far le cose predette, come di sopra è d.o sotto pena di L. 10 de picc.

Capitolo 92. che li Tutori conservino li beni de pupilli in buon stato.

“Ogni Tutore ovvero Tutrice sia tenuto, e devi tener conservar sostentar tutti li beni de pupilli, delli quali saranno Tutori, ovvero curatori et in buon stato senza guadagno, e danno d'essi pupilli, se non fosse stato altro disposto ovvero ordinato, o conditionato, o posto in essa Tutella. E per la conservatione d'essi beni, che si debbino tenir in colmo, et in buon stato, tutti li beni di quel tutore, ovvero tutrice, protettor, o governorator, et questi rimanghino obbligati ad'essi pupilli, o pupille, nonostante la breviatione, o breviationi, che facesse esso tuttor, o tutrice, poiche avera ricevuto, e sarà andato in essa Tutella. E quando essi pupilli, o pupille saranno giunti all'età legitima ogni volta che per essi pupilli, o pupille, li detti tutori, o tutrice saranno ricercati, sieno tenuti, e devino essi tutori o tutrici nel spacio d'un mese dopo che saranno stati ricercati da essi pupilli, o pupille tutti li beni mobili, e stabili d'essi pupilli o pupille tutti li beni stabili di essi pupilli e pupille che si contengono nell'inventario dei suoi beni e rendere ad essi pupilli o pupille conto della amministrazione della tutela per quelli havuta. E questo siano tenuti di far alla presenza di tre propinqui di detti pupilli, il che se non faranno, paghino essi tutori, ovvero tutrici L. 100 de picc. al comun et emendino ai detti pupilli, o pupille tutti li beni che ad essi pupilli, o pupille non hanno consignato, nel spacio di detto Mese, un terzo più. Intendendo se li detti Tutori, o Tutrici saranno stati ricercati dalli detti pupilli, o pupille, all'ora sieno tenuti dar, et consegnar, a quelli li lor beni come è detto di sopra. Altrimenti non sieno tenuti ad alcuna pena, salvo, e riservato questo perè

che li detti tutori, o tutrici sieno tenuti dar, et restituir alli detti pupilli, o pupille le lor possessioni, e beni stabili in quel e tal tempo che haveranno ricevute queste possessioni, e cosi lavorate.

Capitolo 93. che non si devono alienar li beni dei pupilli senza il consenso del Regimento.

* Alcuno pupillo, o pupilla, finche non sarà esento o esenta dalla tutela, non possi vender, dar donar per mutar obbligar, o in modo alcuno alienar, o pignorar ad alcuno qualche cosa de beni di essi pupilli, o pupille senza licenza, o concesso del tuttor o tutrice di essi pupilli, o pupille, il che se sarà contrafatto, tal vendition, dacione, donazione, permutazione pignoratione, obbligatione, o alienatione sia al tutto invalida. È quello che talm.te haverà comprato de detti beni di essi pupilli, o pupille o averà permutato con essi beni o per quelli haverà dato qualche cosa, o percio, o qualche altra cosa per di il tutto quello che precio, o per essi beni haverà fatto, o pagato. Ma se parerà al Regimento di Buje, e tutor, o tutrici di essi pupilli, o pupille, che alcuna venditione, per mutatione, obbligatione, pignoratione, o alienatione alcuna delli beni dei pupilli, o pupille fosse agevole, in quel caso il Reg.to, e tutore o tutrice in quella cosa, che venderanno, e crederanno esser di maggior utilità delli pupilli, o pupille, possi prestar la sua licenza, e consenso, ed interportioni la loro autorità. E così tali venditi, permutazioni, pignarationi obbligationi, et alienationi fate con licenza, consenso et Auttà del Regimento consiglio, et Tutor vagliano, et tenghino, et abbino sempre pienissima fermezza.

Capitolo 94. come il pupillo ricupera la robba sua alienata.

* Se qualche Tutor, Commissario, o qualsivoglia altra persona de un e l'altro sesso venderà o in qualunque altro modo alienerà ovvero obbligherà qualche cosa de alcun pupillo, o pupilla, così delle cose e de beni mobili che stabili senza licenza, consenso, et autorità del Reg.to e del Consiglio di Buje, come è detto di sopra, ordiniamo, e volemo, che non ostante alcuna prescrizione di tempo qual pupillo, o pupilla, da poi che pervenuta all'età Legitima possi, et vogli dimandar li d.ti suoi beni alienati; et usar delle sue ragioni avanti il Reg.to di Buje, ogni volta nel spaccio di 15 anni, doppo che sarà pervenuta all'età secondo la forma del Statuto. Et ancora ogni tuttore, o protettore di alcun pupillo, o pupilla possi nondimeno per nome tutorio di quelli pupilli, o pupille delli quali, o delle quali era tutore, o tutrice dimandar et farsi dar li beni di quelli pupilli in tal modo alienati avanti il Reg.to di Buje, non udita alcuna allegatione di colui, che possederà dicendo posseduto haver per anni uno e più. In tal maniera, che alcuni beni dei pupilli o pupille non si possino alienar in lor danno, o pregiudizio, se non fossero stati venduti, o alienati secondo l'ordine, e forma del Statuto sopradetto, ovvero alienati per pagarli i suoi debiti con licenza ed autorità come di sopra.

Capitolo 95. che le venditioni si prochiaino sopra la pietra.

* Volemo, et ordiniamo, che tutte le vendite dei Contraenti donationi, refutation, permutationi, o cambi, e tutte le alienationi in qualsivoglia modo siino fatte con conditione o senza, et pignorationi, locationi, o affitationi perpetue, o quelle che si fanno al maggior tempo di dieci anni de alcune possessioni, o beni immobili si debbino prochiainar sopra la pietra del comun di Buje. E si facci tal prochiama far un mese doppo che, saranno state fatte dette vendite come di sopra. La qual prochiama facci far quello, che riceve la detta possessione nel detto termine sotto pena di L. 20 de piccoli et appari detto prochiama per pubblico Instrumento, salvo ed ecceto però, se fosse altro pato tra l'alienatore e receptore di quella possessione. Et s'intendi che dette prochiame si debbi far così delle possessioni, che si hanno d'alienar, o pignorar, come è detto, li quali sono nel Castello di Buje, che de quelle che sono fuori sopra il distretto di Buje. E ogni propinquo di colui, che alienerà detta possessione possi quella, o quello ricuperar nel termine di giorni 30 uno fatta la detta prochiama con le conditioni, e forme nell'Int.o contenute e secondo il tenor, e contenenza del Statuto, che parla de ricuperar il patrimonio; o se alcun avesse qualche ragione sopra le dette alienationi affitationi, e locationi, o pignorationi se quelli si debbino chiamar e si possono ricuperar intendendo però di quelle che si fanno perpetuali et oltre a dieci anni.

Capitolo 96. che le possessioni permutate si possono recuperar.

* Se alcuno haverà cambiato, o permutato con alcuno qualche possessione posta nel Castello, o distretto di Buje, un e l'altro sia tenuti far pruchiainar detto cambio, o permutazione fra un mese fatto el contratto del cambio, o permutazione come è detto avanti sotto la predetta penna. E che ogni propinquo che vogli ricuperar il detto cambio, o possessione del suo propinquo talmente permutata, e data, o la ragion, e azione data dal suo propinquo, possi ricuperar nel spazio di 31 giorno, fata la prochiama, cioè il quale avesse alcuna ragione sopra in questo modo, cioè che quello che vorrà ricuperar per ragion di propinquità, sia tenuto dar a quello, che averà la possessione del suo propinquo tanto quanto quella possessione sarà stimata valer e le spese delli Instrumenti. E se quello che haverà la detta possessione talmente a lui data e permutata, denegasse, e ricusasse di restituir, e dar quella a quel tal propinquo, che vuole ricuperar quella, quello, che vuole ricuperar, sia tenuto di ricorer al Sig. Pod.tà, et offerirsi di voler ricuperar per ragion di patrimonio, o propinquità per possessione talmente permutata, e alienata dal detto suo propinquo, e di dar quello, che la detta possessione sarà stimata valere. Et allora il Reggimento ordini due buoni homini, et idonei, li quali stimin la detta possessione, e fatta la stima della d.ta possessione il Reg.to astringi quello, che verà a ricuperar a dar e pagar a quel, che haverà la detta possessione tanto quanto la detta posses-

sione sarà stimata e le spese delli Instrumenti di quella permutazione, o alienatione. Et ancora astrenghi quello, che haverà, et ha ricevuto la detta possessione, a dar, restituir, e rifiutar a quel propinquo, che vuol ricuperar quella.

Capitolo 97. Di quelli che hanno una minima particella di qualche possessione.

“ Se alcuno haverà qualche minima particella in qualche possessione, la quale certo sia quasi inutile, o di pochissima utilità, nel mezzo, o circa i capi, o bande di quella possessione, e ciò chiaramente constarà al Reggimento, all'ora il Regimento sia tenuto a petition e richiesta di quel che ha le altre parti di quella possessione mandar in quel luogo de buoni, et idonei uomini li quali con suo giuramento devono stimar fedelmente la detta particella e fata la detta stima si concedi, e dia quella particella a colui, che ha le altre parti, pagando quello, che sarà stata stimata per quelli. Intendendo che quella particella debbi esser e star nella providenza del Reggimento, e se la detta particella sarà nella via publica, che quello non si possi torre al patron di essa particella, ne dar a quello, che haverà le parti, contro la volontà del Patron.

Capitolo 98. di quelli, che hanno le vie per qualche possessione.

“ Se qualcuno di ragione haverà qualche via e ragione di andar, e ritornar per qualche possessione d'altri, la qual via certo parerà esser dannosa a quello per la cui Terra andera, e quel tal per la cui terra si anderà quella via, vorrà dar un'altra strada a quello che ha la strada e raggion predetta di andar e ritornar per essa sua possessione, la qual sia così buona, che quella via miglior, e ciò se manifestamente consterà al Reggimento, quello che haverà la detta strada, e la raggion di andar per l'avenire de li, e donde, e come sarà designata e data a quello la strada del Regimento di Buje,

Capitolo 99. di quelli che non hanno la strada di andar alla sua possessione.

“ E se qualche persona non haverà la via di raggion, per la quale possi andar per alcuna sua possessione ricorri al Regimento di Buje, et il Reggimento sia tenuto all'ora mandar in quel luogo tre idonei uomini li quali con suo giuramento viste le bande e confini di quella possessione, et onde e meglio parerà e che meno sij nociva ad altri assegnino la stradda a quello, che non l'ha di andar alla detta sua possessione. E come li detti tre uomini haveranno designato, così habbi la stradda, et de li possi andar liberamente, Pagando però quello al quale sarà data questa stradda tanto quanto per li predetti tre uomini sarà stato, e questo apparir per publico Instrumento.

Capitolo 100. quelli che possono essere presenti in far le sentenze.

“ Il padre non sii presente al far della sentenza del Figlio, nè il Figlio alla sentenza del padre; nè il Fra-

tello alla sentenza del Fratello, nè il Suocero alla sentenza del genero, nè il genero alla sentenza del Suocero, nè il Cognato alla sentenza del Cognato, nè il consobrinio alla sentenza del Consobrinio.

Capitolo 101. di non ricevere debito, o procura contro il vicino.

“ Ordiniamo che niun vicino, o abitante in Buje habbi ardire, o presumi in modo alcuno comprare o accettare, o ricevere alcun debito di alcun Forense contro alcun Cittadino, o vicino, o abitante di Buje, che facci le fazioni et angarie in Comun, ne anco ricevere procura donationi, o alcuna cessione di qualche debito del Forense contro il vicino, o abitante in Buje, ne ricevere quel debito in pagamento del suo debito, e questo senza licenza del Podestà sotto pena di soldi cento de picc. e di più tal contratto sia cassato et annullato.

Capitolo 102. di quelli che si ascondono fraudolentemente per non comparir alla raggione.

“ Qualunque veramente che è debitor d'alcun per Instrumento publico o scrittura privata, e legitima fatta e scritta per man propria del debitor, si asconderà fraudolentemente non comparendo alla raggion, o se non si potrà ritrovare per il comandadore de Comun cittato e ricercato una, due, e tre volte fra tre giorni, havuta e fatta la comissione prima per il Reg.to al Comandador de inquirir quello, che non si potrà ritrovare, che passati li detti tre g.ri dal g.no della Comission fatta, all'ora il Reg.to sia tenuto a requisizione dell'Attore far stridar publicamente per il Comandador di Comun sopra la piazza, e avanti la porta del Castello, che quel tal venghi e comparir per se, o per legitimo Procurator, o responsale idoneo alla Gius.ta avanti il Reg.to di Buje a risponder in raggione a quel tal Atore, il quale fara stridar fra trentaun g.no della proclama predetta, asserendo in essa proclama la causa, per la qual è cittato a rispondere. E se tal cittato, o stridato, o il procurator legitimo, o difensore idoneo per quello non comparirà nel termine della detta proclama, al ora il Reg.to a richiesta del Attore che haverà fatto stridar, o del suo procuratore sia tenuto sentenzialmente dar l'intromissione e licentia a quel tal attore de intrometter tanto delli beni di quel tal debitor espediti e d'altri non possessi, e di far stimar quelli beni per li Stimadori di comun in quanto soddisfaccino a quel creditor, o attor che dimanda del suo debito, e di quello che giustamente e di raggione doverà haver e ricever dal tal debitor, secondo il tenor delli suoi Insti e le Spese giuste. Salva però et risservata la raggione de qualsevoglia altre persone, non ostante l'assenza del d.o stridato o citato.

Capitolo 103. de Testii, che s'hanno da torre sopra le lite delle cose imobilii.

Ogni volta che sarà lite de cose imobili piglino Testii de una e l'altra parte, e si esaminino attentamente, e secondo li detti di quelli che saranno più idonei, e haveranno più utilmente si giudichi. Et ogni testimonio, che sarà d'alcun prodotto a testificar sopra qualche cosa

immobile, avanti che testifichi, debbi andar con una e l'altra parte a veder la robba, o possession sopra la quale o della quale haverà a testificare; e quella vista, e guardata da ogni banda venga poi e dica il testimonio un grosso de pic. da quello, sarà stato prodotto in testimonio nel giorno, nel quale anderà fuori del Castello a veder qualche cosa delle predette. E se il Reo o quello, contra il quale fossero prodotti li detti Testii, ricuserà d'andar colli detti Testii e con l'altra parte sopra la detta possessione, e li sarà stato dato e denunciato il giorno e l'ora nelli qualli l'attore vorrà essere con li suoi Testii sopra essa possessione dal Reggimento o dal Comandador e dall' istesso preducente li detti Testii alla presenza de Testii, o alla presenza del Nodaro; se il Reo non anderà, che nientedimeno si procedi in Causa, e sieno essiminati li Testii ancorche il Reo non vi fosse stato, e non fosse stato sopra essa possessione non essi Testii, come se esso fosse stato, e se alcun delli predetti Testii nella sua notificazione sarà in fraude, o trovato falso, sia condannato quel tale Testimonio in l. 10 de picc. E se non havesse con che a pagar la detta condanna, sia punito nella persona secondo la volontà del Reggimento e del Consiglio di Buje, e tanto se paga la detta condanna, che nò, se l'è punito nella persona, sia notato per infame; volendo, et intendendo sempre che niun infame, o scaciato dalla fede sia tolto per Testimonio in qualche fatto d'altri, se non udito a diffendere e ricercar il suo proprio debito, e suo proprio fatto.

Capitolo 104. di quelli, che haveranno posseduto per quindici anni

“Stiamo, ed ordiniamo, che se alcun haverà tenuto, o posseduto qualche possession, o cosa mobile, o li suoi Kredi o precessori suoi pacifica e quietamente anni 15 continui et successivamente senza pagar alcun affitto o entrata ad alcuno, lavorando, godendo, o usufrutando essa possessione, sia et esser s'intendi vero patron proprietario, e possessore di quella robba, o possessione e, di aver, et posseder tal robba predetta come sua, quantunque non potesse far conosser, o mostrar istromento, o titolo di Compreda o instrumento daltra sorte. Parimente dicemo e volemo, che al Comun di Buje nelle sue reggion delle cose immobili non corre prescrizione di tempo se non passato il spacio di trenta anni. Intendendo, e volendo sempre, che se qualche persona haverà tenute, e tenirà, o possederà in stra, o via pubblica o sopra la strada qualche cosa, come vasi, sassi, covoli, frascati, legni pendenti, et estendenti sopra la strada, o qualche altre cose nella strada, e via pubblica e che non pregiudichi al Comun di Buje ne si acquisti raggion alcuna a tal persona, che tiene o possede talmente nelle strade, o sopra le dette strade pubbliche per qualche preserittione di tempo, anzi sempre, et in tempo et in qualunque volta parerà, si possi comandar a tali persone tenenti, o possidenti che levino via le dette robbe, e taglino fuori, e via delle dette strade. E che delle cose predette non sintendi, o dica alcuno posseder, o haverà posseduto, e caso che se alcuno il quale ulteriormente tenisse, e possedesse, havesse carta, o Instrum.to come quel terreno, o quella raggion de tenir le cose predette

li fosse data, et concessa, venduta, altrimenti donata dal Comun, o altrimenti sentenziata alcun haver giusta cause, o raggion di tener le cose predette. Parimente diciamo, et ordiniamo, che se qualche persona anderà e pubblicherà per qualche terra di alcun altro, la qual terra sia e rimanghi in baretto in postota, e non lavorata; che tal pubblicazione non pregiudichi al Patron della Terra predetta, essendo la detta Terra in bareddo eccetto che se quel tal sarà andato, et haverà publicato per essa Terra havendo publico Ins.to, o Testii idonei, per li quali legitim.te provasse, che di raggione fosse sua la via, ovvero che li dovesse andare di raggione, non ostante alcun statuto.

Capitolo 105. della prescrizione di dieci anni.

“Se alcun Cittadino del Castello di Buje maggior di età de quindici anni haverà qualche Int.o di debito di danari o di qualche altra cosa mobile contro qualche Cittadino o habitante di Buje et non haverà presentato esso Int.to sin alli dieci anni, passati il spacio, e termine in esso Int.to contenuto, in raggion avanti il Reg.to e quello non haverà usato, dicemo che finiti li dieci anni predetti, esso Int.to di niuna forza, o valore, e al tutto invalido. Et esso Creditore per la prescrizione de dieci anni sia escluso dalla opositione del debito. Con tutto ciò si dia giuramento al debitore, se è ancora debitor di quel debito dimandatogli in tutto o in qualche parte, ovvero se l'è tenuto dar danari, o le robbe in esso tal Int.to contenuto, o qualche parte di essi. E se negherà con suo giuramento all' ora sia assolto il Reo, ovvero quel debitore. Ma se confesserà all' hora non sia escluso dalla prescrizione de dieci anni, ma si astringi il Reo, o debitor a pagar quel, che confesserà secondo il tenor di quel Int.to e secondo la forma del Statuto di Buje. Ma se tra il detto tempo di dieci anni il Creditor haverà prodotto in raggion esso Int.to, e quello haverà usato come è detto, sia tenuto, e debbi mostrar questo per pub.o Int.to et altrimenti non si possi mostrar.

Capitolo 106. da presentar li Testa.ti fatti fuori del Distretto di Buje.

“Di più se alcun Cittadino, o habitante di Buje, d' un e l'altro sesso farà il suo ultimo Testamento fuori del Castell'o, e distretto di Buje in Istria, in Friuli, in Venezia, ovvero la marca Trivesana, e morirà, quel testamento fra tre mesi doppo la morte di quel testator si devi presentar avanti il Reg.to di Buje, altrimenti non devi valere. E se alcuno farà testamento oltre i detti confini, quel Testamento si debba portar fra mezzo anno alla presenza del Reg.to di Buje, altrimenti non vaglia, et il Po.tà con li suoi Giudici, quando sarà presentato, sia tenuto far notar, et esaminar e veder se quel Tes.to sia Idoneo.

Capitolo 107. che li creditori debbino convenir li suoi debitori, e loro Eredi.

“Oltra di ciò statuimo, che li Creditori habino ricorso alli suoi debitori tanto, e quelli debbino convenir in raggion secondo la forma del Statuto di Buje, ma se il difetto del pagamento fosse in essi debitori talmente che

dogli beni possedati, da quelli li suoi Creditori non potessero proseguir le sue ragioni, e cioè legittimamente constarà al Reg.to, all' ora i Creditori, habino ricorso o sopra li beni posteriori, et ultimo loco alienati per esso debitor dopo il contratto degli Creditori, che ricercano; Riservato però la ragion di qualsivoglia parte. E niente di meno il Reg.to sia tenuto procedere con tal debitor che non hà con che pagar, secondo la forma del Statuto seguente. E il med.mo dicemo, che ogni creditor sia tenuto convenir l'Erede, ovvero Eredi ovvero successori del debitor suo morto, e essi Eredi, et successori sia tenuti alli debiti di quello, del quale sono Eredi, o successori in tanto quanto sarà dell' Eredità, o successione, ovvero in quanto saranno, et valeranno, e durano li beni, et facultà di quello, che sarà stato obbligato. Ma se il Creditore, ovvero Creditori non potessero integramente pervenir al pagamento suo delli detti Eredi, o successori delli beni della detta Eredità, o successione, all' ora esso Creditore possi haver ricorso sopra li altri beni posteriori, et ultimo loco alienati; Cominciando nondimeno alli beni posteriori, et ultima loco alienati; gradatamente e così successivamente finchè il Creditor haverà conseguito integrale la sua raggion. Riservata però la raggione di qualsivoglia persona intendemo anco e volemo che quello il quale haverà alienato quelli beni sia tenuto rifiutar la detta possessione nel pred.o Creditore, che era anterior, et prima di quel tempo e hà miglior raggione, che ponga quella possessione a vendere stimar per il suo Credito, e spese legittime, ovvero che sia tenuto dar, et pagar ad esso creditore quanto valeva la detta possessione nel tempo che pervenne ad esso possessor, e quello, che possederà non sia tenuto ad alcuna altra cosa.

Capitolo 108. della causa della appellazione e nullità.

“Di più ordiniamo, che qualunque vorrà appellarsi da qualche sentenza, dalla quale si possi appellar, interponga detta appellazione fra un mese dal g.no della publica.ne della Sentenza e l'appellazione fra un altro mese dopo il complemente di quella potestà, il che se non haverà fatto, rimanghi la d.ta Sentenza ipso jure ferma, e contro quella de cetero non si possi in alcun modo oppore. E se sarà determ.to esser sta ben giudicato e male appellato, sia tenuto l' Appellante refer all' altra parte tutte le Spese, che haverà fatto, o sostenuto per l' occasione predetta fra dieci g.ni, dopo che sarà stato giudicato datoli prima il giuramento, le quali cose volemo, che habbino loco sopra le sentenze solam.te fatte, e che si faranno sopra cose immobili, e non in altro caso, e che il detto Appellante sia tenuto far cittar la parte contrario, che venghi, ovvero mandi se il vuol difendere le sue raggioni e la sentenza dalla quale se ha appellato.

Capitolo 109. del rifar le Spese per la parte sottogiacente al vincitor.

“Ordiniamo, che se nascerà differenza, e contrasto, che siano rifatte le spese per la parte sottogiacente alla

parte che haverà ottenuto, o havuto la vittoria sia tenuto il Reg.to di Buje, avanti il quale si traterà le cause tan-sare quelle, e farle rifar alla parte vincitrice nel spacio di dieci g.ni pretermessa ogni solenità di raggione da farsi la tansa incontinentate, proferita la Sentenza e dato il giuramento prima sopra le predette spese da esser rifate per la parte sottogiacente. Intendendo però quelle, che saranno state in Avocati, Nodari Scritte et ufficiali, avendo testimonio che testificarà. E se andara fuori della Terra sopra l'altrui possessione, della quale sarà stato prodotto in testimonio habbi grosso un de picc.

Capitolo 110. di quelli che dimandano termine a provar il pagamento di qualche debito.

“Se alcuno sarà placitato davanti il Reg.to di Buje, per qualche cosa con qualche Inst.to il qual debito certo sia de soldi cento, ovvero de li in giù, et il debitor, ovvero Reo, che sarà stato placitato deponerà contro quella eccezione del pagamento del fine ovvero assoluzione, o deliberatione, o di patto di non domandar piu altro, e domanderà termine a provarla detta eccezione o pagamento, fine, o assoluzione o patto de non domandar in perpetuo li sia dato termine. E se non proverà le cose predette nel termine datogli per publico Inst.to paghi esso debito secondo il tenor di quell' Istromento e paghi il danno. Ma se esso debito de soldi cento in sù et il suo domanderà termine a provar il pagamento desso debito in parte e in tutto, ovvero qualche cosa delle predette e non proverà nel termine datogli, paghi al Comun soldi cento de picc. e paghi quel debito e sia tagliato. Intendendo sempre, che la predette eccezioni, a pagamento di debito, che si domandasse un carta non si possono provare per Testimonio se non per publico Istromento.

Capitolo 111. della penna di quello che produce Inst.o di debito pagato.

“E se occoresse, che alcun producesse in raggione avanti il Reg.to di Buje qualche inst.o pagato in tutto o in qualche parte, e fraudolentem.te domandasse o ridomandasse esso debito pagato, e tal pagamento così in parte, che in tutto se si potrà provar per publico Inst.to la delibera.ne la assolu.ne, e pato perpetuo de non domandar esso debito, in tutto ovvero in parte, sia condanato a soldi cento de picc. al comun. Volendo nondimeno, che alla detta penna, non siano tenuti quelli, che succedono in loco d' altri in tal debito.

(Continua.)

ANTICHITA' DI SALONA

È uscita per le stampe del Lloyd l' opera del *D.r Francesco Carrara* di Spalato = **Topografia e Scavi di Salona**, un volume in ottavo di pag. 172, con tavole.